



**Sistema interno di segnalazione delle
violazioni**

Whistleblowing

#	Predisposto da	Rivisto da	Approvato da	Data
1	Responsabile del Sistema di Whistleblowing	Funzione di Compliance	Cda	28/12/2015
2	Responsabile del Sistema di Whistleblowing	Funzione di Compliance	Cda	21/03/2018
3	Responsabile del Sistema di Whistleblowing	Funzione di Compliance	Cda	19/06/2019
4	Responsabile del Sistema di Whistleblowing	Funzione di Compliance	Cda	27/05/2020
5	Responsabile del Sistema di Whistleblowing	Funzione di Compliance	Cda	10/02/2021
6	Responsabile del Sistema di Whistleblowing	Funzione di Compliance	Cda	7/12/2023

Sommario

Introduzione	5
Ambito di applicazione	11
Il sistema di whistleblowing adottato da BPC.....	17
Il processo	31
Informativa ai soggetti interessati	37
Formazione.....	41

Introduzione

Premessa e riferimenti normativi

Con l'aggiornamento n. 11 della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013¹, la Banca d'Italia ha attuato l'art. 52-bis del Testo Unico Bancario (d.lgs n. 385/1993), il quale ha recepito nell'ordinamento nazionale le disposizioni della direttiva europea CRD IV in materia di obblighi per le banche di dotarsi di "sistemi interni di segnalazione delle violazioni" (c.d. *whistleblowing*). Analoghi obblighi sono inseriti all'interno del Testo Unico della Finanza (d.lgs. n. 58/1998) e più precisamente all'articolo 4 – undecies, introdotto dal d.lgs. n. 129/2017. L'art. 48 del d.lgs n. 231/2007 ha poi esteso la disciplina del *whistleblowing* anche alla legislazione in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Il d.lgs. n. 68/2018 ha modificato il d.lgs. n. 209/2005 (di seguito "Codice delle Assicurazioni Private") introducendo all'art. 10 – quater specifici obblighi di *whistleblowing* in ambito assicurativo. In ultimo, il Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, ha recepito nell'ordinamento nazionale la Direttiva (UE) n. 2019/1937, ampliando la tipologia di illeciti che possono essere oggetto di segnalazione *whistleblowing*, estendendo l'elenco delle persone legittimate a segnalare e di quelle oggetto di tutela, nonché prevedendo canali di segnalazione ulteriori a quello interno.

Al fine di conformarsi alle predette disposizioni normative e con lo scopo ultimo di diffondere in tutti i settori della propria struttura organizzativa la cultura della legalità, la Banca ha sviluppato al proprio interno un sistema di segnalazione delle violazioni.

Il presente documento rappresenta pertanto un punto di riferimento volto a rimarcare la possibilità di segnalare violazioni di cui si è venuti a conoscenza nel contesto lavorativo in totale sicurezza e sotto le dovute tutele legate alla riservatezza.

Scopo del documento

Il presente documento è volto a:

- fornire un'opportuna informativa sulle procedure che la Banca mette in atto per la gestione del sistema di *whistleblowing* interno;

¹ Parte I, Titolo IV, Capitolo 3, Sezione VIII.

- creare un sistema di regole che permetta la prevenzione e la correzione di atti o fatti che possono costituire una violazione delle norme nazionali o europee, e in particolare quelle disciplinanti l'attività bancaria ed i servizi di investimento, le norme per la prevenzione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e le norme regolanti l'attività di distribuzione assicurativa;
- mettere la persona che segnala nelle condizioni di segnalare eventuali condotte illecite, senza ostacoli ed in totale sicurezza e riservatezza;
- tutelare da eventuali intimidazioni e ritorsioni coloro che abbiano effettuato, in buona fede, una segnalazione e gli ulteriori soggetti coinvolti in ragione del ruolo assunto nella segnalazione e/o del particolare rapporto con il segnalante.

Il presente documento deve essere applicato fedelmente in coerenza con i principi di legalità e correttezza previsti dal Codice Etico della Banca nonché nel rispetto degli obblighi di legge di cui al D.Lgs. 24/2023 che potrebbero derivare dalla segnalazione, tra cui quelli in materia di trattamento dei dati personali e tutela della privacy.

In accordo con la normativa di riferimento vengono quindi definiti:

- i soggetti abilitati ad effettuare le segnalazioni;
- l'oggetto e i contenuti della segnalazione;
- i soggetti responsabili dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni e le funzioni aziendali coinvolte;
- i canali di comunicazione che consentano l'invio, la ricezione, l'analisi e la valutazione delle segnalazioni di comportamenti illeciti rientranti nell'ambito di applicazione dell'attività di *whistleblowing*;
- i procedimenti da attivare successivamente alla segnalazione;
- le forme di tutela che devono essere riconosciute ai soggetti segnalanti e agli ulteriori soggetti coinvolti, al fine di evitare possibili condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione.

– La tutela della riservatezza del contenuto della segnalazione e dell'identità del soggetto segnalante e del segnalato.

Il Responsabile del sistema di whistleblowing si assicura che il presente documento sia portato a conoscenza di tutto il personale in maniera chiara, precisa e completa.

Monitoraggio e revisione del documento

Il presente documento è approvato dal Consiglio di amministrazione della Banca, sentito il Collegio sindacale ed è sottoposto a revisione ogni qualvolta intervengano rilevanti modifiche normative o procedurali.

La Funzione di Compliance verifica la conformità del sistema di *whistleblowing* adottato dalla Banca.

Ambito di applicazione

Oggetto della segnalazione

Ai sensi della normativa primaria applicabile, sono oggetto di segnalazione gli atti (inclusi i casi di frode o corruzione) o i fatti (incluse le omissioni) che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria, come definita dall'art. 10, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993.

Ai sensi della richiamata norma, per **Attività bancaria** si intende:

1. esercizio del credito e raccolta del risparmio tra il pubblico;
2. ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali.

Inoltre ai sensi dell'art. 4 – undecies del Testo Unico della Finanza, sono oggetto di segnalazione anche le violazioni delle norme che disciplinano la prestazione di Attività e Servizi di investimento incluse le norme in materia di Market Abuse.

Il D.lgs. n. 90/2017 ha inoltre imposto l'adozione di procedure idonee per la segnalazione al proprio interno, da parte di dipendenti o di persone in posizione comparabile, di violazioni potenziali o effettive delle disposizioni emanate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Medesimo obbligo è stato previsto dal d.lgs. n. 68/2018 per la segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire violazione delle norme disciplinanti l'attività degli intermediari assicurativi contenute nel "Codice delle Assicurazioni Private".

In ultimo possono essere oggetto di segnalazione, ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 24/2023 applicabili alla Banca², le seguenti violazioni:

- le violazioni della normativa dell'Unione Europea e della normativa nazionale di attuazione come individuata dal Decreto³;

² Art. 3 comma 2 lett. a).

- atti e omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- atti e omissioni riguardanti la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali nel mercato interno, comprese violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di: concorrenza; aiuti di Stato; imposte sulle società.
- atti o comportamenti che vanificano oggetto e finalità delle disposizioni Ue di cui ai precedenti punti.

Da quanto precede si ricava che l'ambito delle segnalazioni è molto ampio, risultando particolarmente complesso redigere in questa sede una lista tassativa ed esaustiva di reati o irregolarità che possono costituire l'oggetto dell'attività di *whistleblowing*.

Si indica di seguito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, un elenco di taluni ambiti interessati dalle predette normative e di conseguenza suscettibili di segnalazione:

- gestione dei canali di contatto con la clientela;
- esercizio del credito;
- raccolta del risparmio;
- servizi di incasso e pagamento;
- gestione contante e valori;
- esecuzione di ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari;
- ricezione e trasmissione di ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari;

³ Art. 2, comma 1, lett. a) punto 3) "Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nell'allegato 1 al decreto legislativo n.24 del 2023 o degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'allegato alla Direttiva 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al suddetto decreto relativamente ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari; prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza degli alimenti, dei mangimi e della salute e benessere degli animali; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; salute pubblica; tutela della vita privata e protezione dei dati personali; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; protezione dei consumatori; sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

- collocamento di strumenti finanziari;
- attività di distribuzione assicurativa;
- riciclaggio di denaro⁴;
- violazioni del Codice Etico;
- illeciti rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 24/2023.

Al segnalante non vengono garantite le tutele previste nel presente Regolamento qualora la segnalazione riporti informazioni false, rese con dolo o colpa grave, c.d. segnalazione in “mala fede”⁵; tale comportamento potrà dare luogo anche ad un procedimento disciplinare o azioni legali nei suoi confronti.

Restano escluse dalle segnalazioni ammissibili quelle aventi ad oggetto:

- eventuali inefficienze organizzative;
- rimostranze di carattere personale verso il superiore gerarchico o i colleghi;
- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale che attengono esclusivamente ai rapporti individuali di lavoro;
- segnalazioni in materia di sicurezza nazionale, di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale.

I comportamenti oggetto di segnalazione hanno le seguenti caratteristiche:

- possono qualificarsi come commissivi di una specifica violazione o anche come semplicemente omissivi rispetto alla violazione medesima;

⁴ Si evidenzia che le segnalazioni whistleblowing in materia di antiriciclaggio non sostituiscono in alcun modo l’iter di segnalazione di operazioni sospette e non manlevano i soggetti interessati dalle possibili conseguenze dell’omessa segnalazione tramite il canale dedicato alla segnalazione delle operazioni sospette.

⁵ Sono segnalazioni in “mala fede” quelle segnalazioni che dagli esiti della fase istruttoria si rilevino prive di fondamento sulla base di elementi oggettivi comprovanti la malafede del segnalante, fatte allo scopo di arrecare un danno ingiusto alla persona segnalata.

- possono riguardare una richiesta di violazione o l'induzione a commettere una violazione;
- sono idonei a recare un danno o un pregiudizio economico, patrimoniale o anche solo reputazionale.

Contenuto della segnalazione

Al fine di consentire ai soggetti e/o agli organi preposti di procedere alle opportune analisi e verifiche, colui che effettua la segnalazione (c.d. *whistleblower*), previa informativa sul trattamento dei dati personali, sebbene non sia tenuto a disporre di prove della violazione, è tenuto a fornire, anche in caso di segnalazione anonima, i seguenti elementi volti a circoscrivere il più possibile l'ambito della segnalazione e a riscontrare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione:

- descrizione chiara e completa degli atti o fatti oggetto della segnalazione;
- se conosciute, le generalità, la qualifica e il ruolo del soggetto che ha posto in essere i fatti oggetto della segnalazione;
- le circostanze di luogo e di tempo in cui sono state commesse le violazioni oggetto di segnalazione;
- eventuali documenti che possano ulteriormente circoscrivere e confermare i fatti segnalati;
- una dichiarazione riguardo un suo eventuale interesse privato collegato agli atti o ai fatti comunicati tramite la segnalazione;
- l'eventuale dichiarazione di corresponsabilità riguardo alla violazione segnalata;
- qualsiasi altra informazione utile al riscontro della fondatezza dei fatti segnalati.

Il sistema di whistleblowing adottato da BPC

Soggetti abilitati ad effettuare le segnalazioni

I soggetti abilitati, secondo la normativa, ad effettuare le segnalazioni sono⁶:

- tutti i dipendenti a prescindere dal loro inquadramento contrattuale⁷;
- i lavoratori autonomi e i collaboratori a qualunque titolo che svolgono la propria attività lavorativa presso la Banca;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso la Banca;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Banca;
- gli azionisti della Banca;
- i componenti degli Organi sociali.

La tutela prevista dalla normativa sul *whistleblowing* nei confronti dei soggetti segnalanti di cui sopra si applica non solo se la segnalazione avviene in costanza di rapporto ma anche:

- se il rapporto giuridico non è iniziato (selezione e fasi precontrattuali);
- durante il periodo di prova;
- dopo lo scioglimento del rapporto (se le informazioni sono state acquisite in corso di rapporto).

⁶ Il soggetto potenzialmente abilitato ad effettuare le segnalazioni è definito di seguito anche “segnalante” o “*whistleblower*”.

⁷ La normativa parla di “lavoratori subordinati”, ivi compresi:

- i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal d.lgs. n. 81/2015. Si tratta, ad esempio, di rapporti di lavoro a tempo parziale, intermittente, tempo determinato, somministrazione, apprendistato, lavoro accessorio;
- i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali.

Oltre che al *whistleblower*, la tutela è riconosciuta anche a quei soggetti che potrebbero essere destinatari di ritorsioni in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del rapporto che li lega al segnalante, e nello specifico ai seguenti soggetti:

- i c.d. “facilitatori” ovvero coloro che prestano assistenza al lavoratore nel processo di segnalazione;
- le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante ad essa legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi del segnalante;
- gli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa persona lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

Si rappresenta che, per effettuare la segnalazione non è necessario che il segnalante disponga di prove della violazione, tuttavia, deve disporre di informazioni sufficientemente circostanziate che ne facciano ritenere ragionevole l'invio.

Il soggetto segnalante è sempre tenuto a dichiarare qualunque eventuale e proprio interesse collegato agli atti o ai fatti comunicati tramite le segnalazioni.

Rimane impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Il Responsabile del sistema di whistleblowing

La Banca, individua nel Referente Interno della Funzione di *Internal Audit* esternalizzata il soggetto preposto all'attività di ricezione, analisi e valutazione delle segnalazioni nonché il soggetto Responsabile del sistema interno di segnalazione delle violazioni (di seguito anche solo “**Responsabile del sistema di whistleblowing**”).

In particolare il Responsabile del sistema di *whistleblowing*:

1. garantisce unitamente al Responsabile della Funzione ICT e Sicurezza informatica il corretto funzionamento dei canali di segnalazione e verifica che gli applicativi informatici

adottati dalla Banca a supporto dei medesimi, rispettino nel tempo i requisiti stabiliti dalla vigente normativa di riferimento;

2. sovrintende le fasi di ricezione, analisi e valutazione delle segnalazioni provenienti dai *whistleblower*;

3. decide riguardo all'archiviazione ovvero alla trasmissione alle fasi successive delle segnalazioni;

4. riferisce direttamente agli Organi aziendali (nella persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e in quella del Presidente del Collegio sindacale), nonché al Direttore generale in qualità di capo del personale dipendente, le informazioni contenute all'interno delle segnalazioni che abbia deciso di non archiviare;

5. redige, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina sulla protezione dei dati personali, una relazione annuale contenente le informazioni principali sul funzionamento della procedura di allerta interna, nonché le informazioni aggregate sulle risultanze dell'attività svolta a seguito delle segnalazioni ricevute;

6. assicura che gli Organi aziendali approvino e mettano a disposizione del personale della Banca la relazione di cui al precedente punto;

7. garantisce la conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni e alle attività di verifica;

8. tiene un apposito registro delle segnalazioni, in cui riportare le principali informazioni circa le segnalazioni ricevute nonché gli eventuali provvedimenti decisionali;

9. assicura che siano messe a disposizione informazioni chiare sui canali, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne e che queste siano facilmente accessibili a tutti i soggetti legittimati a presentare segnalazioni, tramite pubblicazione nella intranet aziendale e in apposita sezione del sito web della Banca.

Le attività di cui ai precedenti punti 2., 3. e 4. sono rimesse in capo al Responsabile della Funzione di Compliance, qualora il Responsabile del sistema di *whistleblowing* sia esso stesso il presunto responsabile della violazione o abbia un potenziale interesse correlato alla segnalazione o qualora sia esso stesso il soggetto segnalante.

Come meglio specificato al paragrafo successivo, le attività di ricezione, analisi e valutazione delle segnalazioni sono affidate in outsourcing alla società B.D.O. Italia SpA.

Direttore generale

Il Direttore generale, unitamente agli Organi aziendali è il destinatario ultimo delle segnalazioni che il Responsabile del sistema di *whistleblowing* abbia ritenuto fondate. Il Direttore ha il compito di proporre al Consiglio di amministrazione:

- le modifiche organizzative volte ad evitare il ripetersi delle violazioni segnalate o comunque a ridurne l'impatto economico-reputazionale;
- le dovute azioni disciplinari a carico del personale dipendente che abbia commesso la violazione.

Il Direttore generale inoltre, con il supporto del Responsabile del sistema di *whistleblowing*, ha la responsabilità di dare la più ampia diffusione al presente documento ed alle disposizioni operative che verranno nel tempo emanate.

Organi aziendali

Il Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione ha la responsabilità di definire gli elementi cardine del sistema di *whistleblowing* adottato dalla Banca, mediante l'approvazione del presente documento.

Il Consiglio inoltre è il destinatario ultimo di ogni segnalazione che il Responsabile del sistema di *whistleblowing* abbia ritenuto fondata e ha il compito di stabilire le iniziative da intraprendere.

Il Consiglio di amministrazione approva, sentito il Collegio sindacale, la relazione annuale redatta dal Responsabile del sistema di *whistleblowing*.

Il Collegio sindacale

Il Collegio sindacale viene sentito in ordine:

- alla definizione del sistema di *whistleblowing* nell'ambito dell'approvazione ed aggiornamento del presente documento;
- alle modifiche organizzative eventualmente proposte al fine di evitare il ripetersi delle violazioni segnalate o comunque a ridurre l'impatto economico-reputazionale;
- all'approvazione della relazione annuale, redatta dal Responsabile del sistema di *whistleblowing*.

Il Collegio sindacale riceve, unitamente al Consiglio di amministrazione ed al Direttore generale, ogni segnalazione che il Responsabile del sistema di *whistleblowing* abbia ritenuto fondata e viene informato circa le iniziative intraprese.

Outsourcing delle fasi di ricezione, analisi e valutazione

Ai sensi delle vigenti Disposizioni di vigilanza, le banche, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e fermo restando il rispetto delle disposizioni contenute nella Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, possono esternalizzare l'attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato, in conformità con le predette disposizioni ed in linea con il principio di proporzionalità, di affidare in *outsourcing* alla società B.D.O. Italia SpA, l'attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni. Sebbene tali attività non siano state inquadrare come esternalizzazione di Funzioni operative Essenziali o Importanti, la Banca ha comunque ritenuto di individuare un referente interno per la funzione in *outsourcing*; questo si identifica con il Responsabile del sistema di *whistleblowing*.

Canali di segnalazione

Il canale di segnalazione interno

La Banca ha attivato un proprio canale interno di segnalazione che garantisce la riservatezza:

- della identità della persona segnalante;
- del facilitatore;

- della persona coinvolta o menzionata nella segnalazione;
- del contenuto della segnalazione;
- dei documenti connessi alla segnalazione.

La Banca, nell'ambito della sua autonomia organizzativa e secondo le proprie reali esigenze ha previsto le seguenti tre forme di segnalazione:

1. tramite procedura informatica;
2. orale, tramite incontro diretto (su richiesta);
3. in forma scritta, tramite segnalazione cartacea in busta chiusa.

Procedura informatica

Il funzionamento del canale di segnalazione tramite la procedura informatica è assicurato dall'applicativo informatico "*whistleblowing*" fornito dalla società B.D.O. Italia SpA; si tratta di una procedura web, accessibile dalla intranet aziendale e dal sito internet della Banca.

L'applicativo consente la gestione dell'intero processo di segnalazione ed in particolare:

- l'utilizzo di canali specifici ed indipendenti: uno per segnalare violazioni di norme disciplinanti l'attività bancaria, i servizi d'investimento, l'attività di distribuzione assicurativa e le violazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs n. 24/2023; l'altro per segnalare, in maniera anonima, violazioni delle norme in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- la riservatezza delle informazioni contenute nella segnalazione, ivi inclusa l'identità del segnalante e del presunto responsabile della violazione;
- l'anonimato del soggetto segnalante qualora la segnalazione riguardi violazioni delle disposizioni in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- la tutela del soggetto segnalante;
- l'informativa al soggetto segnalante;
- la fase di istruttoria successiva alla segnalazione;

– l’inoltro di allegati e documenti, nonché lo scambio di ulteriori informazioni tra il Responsabile del sistema *whistleblowing* ed il *whistleblower*.

Naturalmente rimane ferma la possibilità per il Responsabile del sistema di *whistleblowing* di convocare il segnalante per avviare un colloquio diretto e confidenziale con il medesimo e procedere con la relativa verbalizzazione; il verbale dovrà essere sottoscritto dal segnalante e dal Responsabile⁸. Le disposizioni operative per l’utilizzo della procedura informatica appena descritta, nonché il loro eventuale aggiornamento, sono portate a conoscenza di tutto il personale mediante redazione e pubblicazione di specifici Ordini di servizio.

Nell’applicativo dovranno essere caricate, ai fini della loro gestione, anche le segnalazioni trasmesse su supporto cartaceo e in forma orale mediante incontro diretto del segnalante con il Responsabile del sistema *whistleblowing*.

Segnalazione in forma orale, tramite colloquio diretto (su richiesta)

Su richiesta della persona segnalante, quest’ultima viene convocata dal Responsabile del Sistema di *whistleblowing* per un colloquio confidenziale e diretto; previa informativa sul trattamento dei dati personali e consenso del segnalante, il colloquio sarà verbalizzato utilizzando il modulo di verbale predisposto dalla Banca; il segnalante potrà verificare, rettificare e confermare il verbale dell’incontro, che dovrà essere sottoscritto da quest’ultimo e dal Responsabile del sistema di *whistleblowing*.

Segnalazione in forma scritta, su supporto cartaceo

In tale ultimo caso, la segnalazione può avvenire mediante documento cartaceo trasmesso in busta chiusa con l’indicazione "Segnalazione di Whistleblowing - documento riservato", tramite posta ordinaria, presso la sede della Banca, da indirizzare al Responsabile del sistema di *whistleblowing* (o in alternativa, nei soli casi in cui quest’ultimo sia identificato quale presunto responsabile della violazione o abbia un potenziale interesse correlato alla stessa, al Responsabile della Funzione di Compliance).

⁸ Nel caso la segnalazione riguardi violazioni, potenziali o effettive, di norme in materia di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, qualora si renda necessario lo scambio di ulteriori comunicazioni ed informazioni tra il Responsabile del sistema di *whistleblowing* ed il soggetto segnalante, questo potrà avvenire mediante il sistema di messaggistica interna previsto dall’applicativo informatico, in maniera tale da garantire il requisito dell’anonimato.

La segnalazione ricevuta sarà gestita garantendo la confidenzialità delle informazioni ricevute e la riservatezza dell'identità del segnalante (o anonimato, in caso di segnalazioni in materia di antiriciclaggio).

La segnalazione effettuata in forma scritta deve contenere le informazioni riguardanti il nominativo del/i soggetto/i o riferimenti della/e struttura/e presunti responsabili della violazione e una breve descrizione della supposta violazione, con indicazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione, evidenziando anche eventuali soggetti terzi coinvolti, a conoscenza dei fatti o potenzialmente danneggiati. Per facilitare la gestione della segnalazione, è opportuno allegare tutta la documentazione di supporto disponibile. Il segnalante deve anche dichiarare se risulta coinvolto nella violazione segnalata.

È possibile effettuare una segnalazione interna anche in forma anonima. Tuttavia, in questo caso, la Banca avrà possibilità più limitate di investigare efficacemente, poiché non sarà possibile instaurare un rapporto diretto con la persona segnalante. Pertanto, è ancora più importante che le segnalazioni anonime siano chiare e dettagliate, per facilitare i necessari approfondimenti.

Canale di segnalazione esterna

Solo al ricorrere di determinate condizioni è possibile effettuare una segnalazione esterna direttamente alle Autorità competenti.

Oltre ai canali già previsti da Consob e Banca d'Italia, il D. Lgs n. 24/2023 ha introdotto la possibilità di effettuare una segnalazione esterna all'ANAC⁹ al ricorrere di una delle seguenti situazioni:

- il canale di segnalazione interna non è attivo o non è conforme a quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs 24/2023;

⁹ La segnalazione esterna all'ANAC può essere effettuata in forma scritta tramite piattaforma informatica, oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale, ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole. La segnalazione inoltrata a soggetto diverso da ANAC deve comunque essere inviata all'autorità competente entro 7 giorni dal suo ricevimento.

- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa determinare il rischio di ritorsione o possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il D.lgs. n. 40/2023 ha introdotto un'ulteriore modalità di segnalazione consistente nella "divulgazione pubblica", con la quale le informazioni sulle violazioni vengono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. Tale modalità di segnalazione può essere utilizzata solo al verificarsi delle situazioni indicate dalla ridetta norma.

Forme di tutela per il soggetto segnalante e per il segnalato

Il sistema adottato dalla Banca garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante e, nel caso di segnalazioni in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo, l'anonimato di quest'ultimo.

Il segnalante, nell'ambito della propria attività di segnalazione, non subirà condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione medesima (a titolo di esempio: licenziamento, demansionamento, mobbing, ecc ...) ed ha altresì il diritto, qualora sia ritenuto necessario, di chiedere il trasferimento in altro Ufficio/Funzione. La Banca si impegna a garantire, laddove ragionevolmente possibile, il soddisfacimento della predetta richiesta di trasferimento.

Le generalità del segnalante non possono essere rivelate a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate dalla Banca al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del GDPR. I suddetti dati possono essere diffusi all'esterno e comunicati a terzi nei soli casi previsti dall'art. 12 del D.lgs. n. 24 del 2023.

Con riferimento a potenziali violazioni di dati personali (Data Breach), si rinvia alla “Procedura per la rilevazione e la gestione di una violazione di Dati personali (Data Breach)” della Banca.

La Banca si impegna a tutelare il presunto responsabile della violazione da ripercussioni negative derivanti dalla segnalazione qualora dal procedimento di segnalazione non emergano elementi che giustificano l’adozione di provvedimenti nei suoi confronti; in caso di adozione di provvedimenti nei confronti del responsabile della violazione, la Banca si impegna a tutelare quest’ultimo da eventuali effetti negativi diversi da quelli previsti dai provvedimenti adottati.

Riservatezza dei dati e delle informazioni oggetto di segnalazione

Tutti i soggetti coinvolti nella segnalazione sono tenuti a:

- garantire la confidenzialità delle informazioni ricevute;
- garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall’Autorità giudiziaria;
- garantire l’anonimato del soggetto segnalante in caso di segnalazioni anonime (es. qualora la segnalazione abbia ad oggetto la violazione di norme in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo).

È severamente vietata la divulgazione dell’identità del segnalante, la quale può essere rivelata solo con il consenso di quest’ultimo, ovvero quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato; l’art. 15 comma 1 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) non trova applicazione con riguardo all’identità del segnalante.

Conservazione dei dati e delle informazioni

La documentazione raccolta nel corso dell’intera procedura di segnalazione è confidenziale e deve essere archiviata a cura del Responsabile del sistema di *whistleblowing* in totale sicurezza, in formato cartaceo o su supporto informatico, in conformità con le norme in vigore sul trattamento dei dati personali. Possono accedere ai predetti documenti, esclusivamente i soggetti espressamente indicati dalla Banca nonché i soggetti coinvolti nelle

eventuali azioni disciplinari conseguenti la segnalazione, previa autorizzazione del Responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni e nel rispetto delle regole riportate al paragrafo che precede. Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura.

Il processo

Ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni

Come riportato al capitolo precedente, l'attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni è affidata in *outsourcing* alla società BDO Italia SpA.

L'*outsourcer*, ai sensi delle clausole stabilite nel contratto di esternalizzazione, provvede a:

- monitorare costantemente i canali di comunicazione attivati per l'inoltro delle segnalazioni;
- informare il *whistleblower* (ed il Responsabile del Sistema di *whistleblowing*¹⁰) riguardo l'avvenuta ricezione e la presa in carico della segnalazione, entro 24 ore dal ricevimento della medesima;
- effettuare l'esame preventivo di verifica sulla ricevibilità formale della segnalazione;
- richiedere al segnalante la dichiarazione obbligatoria relativa al suo eventuale interesse privato collegato alla segnalazione;
- effettuare, qualora la segnalazione sia stata ritenuta ricevibile, la valutazione di merito della segnalazione medesima;
- qualora sussistano eventuali conflitti di interesse che coinvolgono il Responsabile del sistema di *whistleblowing* nei fatti oggetto della segnalazione, garantire l'utilizzo del canale alternativo di comunicazione descritto al capitolo precedente;
- in seguito alle analisi svolte, esprimere specifico parere in ordine all'archiviazione ovvero all'inoltro delle segnalazioni alle fasi successive; il parere dovrà essere espresso entro 30 giorni dalla ricezione della segnalazione;
- riportare direttamente al Responsabile del sistema di *whistleblowing*¹¹ le informazioni ed il parere di cui al punto precedente.

¹⁰ L'*outsourcer* riporta direttamente al Responsabile della Funzione di Compliance qualora il Responsabile del sistema di *whistleblowing* sia esso stesso il presunto responsabile della violazione o abbia un potenziale interesse correlato alla segnalazione, o nel caso in cui sia esso stesso il segnalante.

¹¹ Cfr. nota precedente.

Il Responsabile del sistema di *whistleblowing*, ovvero, nei casi previsti, il Responsabile della Funzione di Compliance:

- effettua, una valutazione sulla fondatezza delle circostanze rappresentate e le necessarie azioni di accertamento dei fatti descritti all'interno della segnalazione stessa, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, nonché nel rispetto della dignità del dipendente, della normativa in tema di protezione dei dati personali, dei principi di legge in materia di lavoro e della disciplina contrattuale di settore;
- decide se archiviare o trasmettere alle fasi successive la segnalazione;
- comunica al *whistleblower* l'avvenuta archiviazione o l'inoltro della segnalazione alle fasi successive; la comunicazione è effettuata entro 35 giorni dalla data di ricezione e presa in carico della segnalazione da parte di BDO Italia SpA.
- comunica al *whistleblower* l'esito della segnalazione entro 3 mesi dalla ricezione della segnalazione

Intervento degli organi aziendali e del diritto generale

In seguito allo svolgimento delle attività descritte al precedente paragrafo, il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni (o il Responsabile della Funzione di Compliance nei casi previsti) inoltra, qualora la segnalazione sia stata ritenuta idonea, le informazioni ricevute agli Organi aziendali (nella persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e in quella del Presidente del Collegio sindacale), nonché al Direttore generale; quest'ultimo è il soggetto competente a proporre al Consiglio di amministrazione le dovute azioni disciplinari a carico del personale dipendente che abbia commesso la violazione.

Qualora richiesto dal segnalante, le informazioni oggetto di segnalazione dovranno essere portate a conoscenza degli Organi aziendali assicurando l'anonimato dell'identità del segnalante.

In via eccezionale e nei casi di particolare gravità, il Responsabile del sistema interno di segnalazione deve comunicare agli Organi aziendali la violazione segnalata, ancor prima che siano terminate le fasi di analisi e valutazione.

Ogni decisione in merito ad eventuali sanzioni o altri provvedimenti disciplinari a carico del soggetto che ha commesso la violazione è di esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione.

Qualora il Direttore generale sia coinvolto nella segnalazione, il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni inoltrerà le informazioni ricevute solo agli Organi aziendali.

Nel caso in cui il *whistleblower* sia esso stesso responsabile del fatto oggetto della segnalazione, la Banca si preoccupa di riservare al segnalante un trattamento privilegiato, compatibilmente con la normativa applicabile.

Gli Organi aziendali, al termine di tutto il processo e qualora non già effettuato, valuteranno se i fatti e le circostanze oggetto di segnalazione debbano essere denunciate / comunicate alla competente Autorità (giudiziaria e/o di vigilanza).

Ogni comunicazione da / verso gli Organi aziendali ed il Direttore generale è gestita al di fuori dell'applicativo *@whistlebloing*, in forma scritta ed in via riservata e confidenziale.

Informativa ai soggetti interessati

Informazione al soggetto segnalante

Nei casi ordinari, ogni comunicazione verso il *whistleblower* è effettuata mediante l'utilizzo dell'applicativo *@whistleblowing*.

Per visualizzare le comunicazioni è necessario accedere alla segnalazione utilizzando il codice alfanumerico che la procedura genera alla conferma di invio, utile anche per prendere visione delle variazioni di stato della segnalazione.

Il *whistleblower* riceve:

1° comunicazione: ricezione e presa in carico della segnalazione al massimo entro 7 giorni dalla data di ricezione (per contratto BDO si impegna comunque ad effettuare tale comunicazione **entro 24 ore** dalla ricezione);

2° comunicazione: archiviazione o inoltro della segnalazione alle fasi successive (comunicazione effettuata dal Responsabile del sistema di *whistleblowing*, **entro 35 giorni** dalla ricezione e presa in carico della segnalazione da parte di BDO Italia SpA);

3° comunicazione: esito finale della segnalazione entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricezione (comunicazione effettuata dal Responsabile del sistema di *whistleblowing*, al ricevimento delle informazioni circa le iniziative intraprese da parte degli Organi aziendali).

Ogni eventuale comunicazione o scambio di informazioni tra il Responsabile del sistema di *whistleblowing* ed il soggetto segnalante dovrà avvenire a mezzo dell'apposita funzionalità prevista all'interno dell'applicativo *@whistleblowing*; tale messaggistica interna garantisce l'anonimato del *whistleblower* qualora la segnalazione abbia ad oggetto norme in materia di antiriciclaggio.

Nei casi di non utilizzo o indisponibilità dell'applicativo informatico ogni comunicazione dovrà essere effettuata con lettera per iscritto al soggetto interessato (segnalante – segnalato – Organi aziendali – Direttore generale). Qualora la segnalazione abbia ad oggetto una violazione della normativa antiriciclaggio, il segnalante dovrà inviare al Responsabile del sistema di *whistleblowing* l'apposito verbale mediante posta prioritaria, indicante tutti i dati necessari ad avviare le analisi, non potendosi in tal caso tenere, per motivi di anonimato del

segnalante, nessun colloquio diretto tra quest'ultimo ed il Responsabile del sistema di *whistleblowing*.

Informazioni al soggetto segnalato

Il soggetto cui la segnalazione si riferisce viene informato riguardo l'eventuale apertura di un procedimento a suo carico e dell'esito del medesimo, compatibilmente con la necessità di non compromettere l'attività di analisi e verifica della fondatezza della segnalazione ed al fine di consentire al segnalato di produrre elementi a propria difesa. Qualora il Responsabile del sistema di *whistleblowing* consideri la segnalazione non fondata e decida di archivarla, non occorre informare il soggetto cui la segnalazione si riferisce.

Ogni comunicazione da / verso il soggetto segnalato è gestita dal Responsabile del sistema di *whistleblowing* al di fuori dell'applicativo *@whistleblowing*, in forma scritta ed in via riservata e confidenziale; fanno eccezione eventuali provvedimenti disciplinari che dovranno essere comunicati al diretto interessato esclusivamente dal Direttore generale o dal Consiglio di amministrazione.

Formazione

La Banca assicura iniziative di formazione rivolte agli Esponenti Aziendali, al Responsabile del Sistema di whistleblowing ed al restante personale sul funzionamento del Sistema di whistleblowing adottato, volte a garantire un'adeguata conoscenza dei canali di segnalazione utilizzabili, dei presidi posti a garanzia della riservatezza dei dati personali (sia del Segnalante che del Segnalato), degli strumenti e procedure da seguire per la gestione della segnalazione in tutte le sue fasi, dall'inserimento fino alla conclusione.

Il Responsabile del sistema di *whistleblowing* assicura che siano messe a disposizione informazioni sui canali, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni in forma chiara e facilmente accessibili a tutti i soggetti legittimati; tali informazioni sono pubblicate nella intranet aziendale e in apposita sezione del sito web della Banca.